

Deliberazione della Giunta Regionale 25 agosto 2025, n. 7-1502

Legge regionale n. 16/2008, articolo 3, comma 1, lettera a). Approvazione dei criteri per la concessione del sostegno ad attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata in campo tartuficolo in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale anno 2025. Risorse complessive pari a 120.000,00 euro.



Seduta N° 98

Adunanza 25 AGOSTO 2025

Il giorno 25 del mese di agosto duemilaventicinque alle ore 10:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Andrea TRONZANO

DGR 7-1502/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 16/2008, articolo 3, comma 1, lettera a). Approvazione dei criteri per la concessione del sostegno ad attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata in campo tartuficolo in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale anno 2025. Risorse complessive pari a 120.000,00 euro.

A relazione di: Gallo

Premesso che la legge regionale n. 16/2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, per l’attuazione delle finalità di promozione della tutela e della valorizzazione in essa previste:

- all'articolo 1, comma 1, sancisce che la Regione Piemonte promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi;
- all'articolo 3, comma 1, lettera a), dispone che la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, realizzi e finanzi attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
- all'articolo 3, comma 2 dispone che la Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, approvi il programma triennale e aggiorni il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno.

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale con D.G.R. n. 12-1462 del 4 agosto 2025 ha approvato il “Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale anno 2025”, che:

- include, al punto 2.3, attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata in campo tartuficolo per la cui realizzazione è destinato l'importo di 120.000,00 euro, di cui 80.000,00 euro già trasferiti ad IPLA S.p.A. per le medesime finalità, 20.000,00 euro già destinate a questa tipologia di attività nel Piano 2020 e ulteriori 20.000,00 euro sul pertinente capitolo 178150 del Bilancio regionale di previsione 2025-2027 (impegno n. 2025/14058, missione 9, programma 5);
- stabilisce che le suddette attività siano realizzate attraverso l'attivazione di un bando rivolto ai progetti di ricerca e sperimentazione applicata i cui obiettivi sono individuati sulla base del "Piano nazionale della filiera del tartufo 2017-2020 (PNFT)", redatto con il coordinamento del MiPAAF e oggetto di parere favorevole della Conferenza Unificata (rep. atti n. 26/CU del 22 febbraio 2018);
- dispone che l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della medesima deliberazione è demandata alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste", eventualmente avvalendosi del gruppo di lavoro interdirezionale per la tutela del patrimonio tartufigeno regionale, da costituirsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 10-9336 del 1° agosto 2008.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste":

- ha delineato gli obiettivi del bando relativo alle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata in campo tartuficolo in coerenza con il § 3.5 "Ricerca: conoscenze attuali e futuri target di ricerca" del PNFT: come di seguito si riportano:
 - i. salvaguardia ambientale e gestione degli ambienti produttivi naturali;
 - ii. studio e conservazione della biodiversità tartuficola e di quella microbica ad essa associata;
 - iii. miglioramento quali-quantitativo delle produzioni in tartufaie coltivate e sviluppo di modelli previsionali;
 - iv. sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione dei prodotti della filiera tartufo;
- ha delineato i criteri per la concessione dei contributi per la realizzazione di "Attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata in campo tartuficolo", in attuazione del "Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale anno 2025", individuando una spesa massima di 120.000,00 euro.

Richiamato che il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022:

- dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, tra cui i sopra citati aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- all'articolo 38, dispone che gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale e nei relativi comparti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e che gli stessi sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo e al Capo I "Disposizioni comuni" del regolamento stesso;
- all'articolo 1 "Ambito di applicazione", comma 5, dispone che lo stesso Regolamento (UE) n. 2022/2472 "ABER" non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite al punto 59) dell'articolo 2 del medesimo regolamento;
- il punto 50 dell'articolo 2 del suddetto Regolamento (UE) 2022/2472 definisce il concetto di *diomissis* "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" quale ente che, a prescindere dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, ha come finalità principale lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o l'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con il supporto della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha evidenziato che:

- le agevolazioni previste per l'Intervento in oggetto saranno concesse nel rispetto delle condizioni

indicate dall'articolo 38 del suddetto Reg. 2022/2472 "ABER", fermo restando che risulta necessaria la trasmissione alla Commissione europea della sintesi dei suoi contenuti, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato in conformità a quanto previsto agli articoli 9 e 11 del Reg. (UE) 2022/2472;

- sulla base dei sopra citati obiettivi le relative attività di ricerca e di sviluppo/ricerca applicata in campo tartuficolo devono essere realizzate da un organismo di ricerca, ai sensi dell'articolo 2, punto 50) del Regolamento (UE) 2022/2472;

- è opportuno che l'organismo di ricerca si avvalga di operatori della filiera tartufigola per la realizzazione delle azioni di diffusione della conoscenza, per un importo compreso tra il 10 ed il 20% dei costi complessivi ammissibili;

- ha verificato che, come da interlocuzioni intercorse con il Dirigente del Settore "Programmazione Macroeconomica, Bilancio e Statistica", sono ancora applicabili le modalità indicate da quest'ultimo con e-mail del 4 dicembre 2023 (conservata agli atti) riguardanti la possibilità di mantenere in capo ad IPLA le risorse derivanti da economie.

Dato atto, pertanto, che l'importo di 120.000,00 euro trova pertanto copertura finanziaria per 80.000,00 euro sul Fondo gestito da IPLA S.p.A. per conto di Regione Piemonte (così come regolato dall'Atto rep. 520/2024), risorse già destinate alle medesime finalità e di cui è certificata la disponibilità, come da rendicontazione della gestione finanziaria del medesimo Fondo, agli atti del Settore Foreste (comunicazione prot. 219 del 25 luglio 2025, prot. A1600/114007 del 28 luglio 2025) e per 40.000,00 euro sull'impegno n. 2025/14058 sul pertinente capitolo di fondi regionali 178150 del Bilancio regionale 2025-2027, annualità 2025 (missione 9 programma 5) ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027".

Ritenuto, pertanto, ai sensi della legge regionale n. 16/2008 ed in attuazione del "Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale anno 2025", di approvare, per il 2025, i criteri per la concessione dei contributi per la realizzazione delle "Attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata in campo tartufigolo", di cui all'Allegato A della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, destinando 120.000,00 euro.

Ritenuto, inoltre, di condizionare l'attuazione del presente provvedimento all'esito positivo della procedura di registrazione del relativo regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione.

Vista la legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";

vista la legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025, "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 «Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, commi 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027»;

vista la D.G.R. n. 44-1007 del 14 aprile 2025 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni";

vista la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";

vista la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027."

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a 120.000,00 euro, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera

- di approvare, ai sensi della legge regionale n. 16/2008 ed in attuazione del "Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale anno 2025", i criteri per la concessione dei contributi, anno 2025, per la realizzazione delle "Attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata in campo tartuficolo", di cui all'Allegato A della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, destinando 120.000,00 euro;
- di condizionare l'attuazione del presente provvedimento all'esito positivo della procedura di registrazione del relativo regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione;
- che il presente provvedimento, per il suddetto importo, già compreso nel suddetto "Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale anno 2025", trova copertura finanziaria sull'annualità 2025, come in premessa rappresentato (Missione 09 Programma 0905 capitolo di spesa 178150, fondi regionali, Bilancio finanziario 2025-2027) per l'importo pari a 40.000,00 euro e nella disponibilità di IPLA Sp.A per 80.000,00 euro;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione nonché, ai sensi degli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative ai criteri per la concessione dei contributi per la realizzazione delle "Attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata in campo tartuficolo", di cui alla presente deliberazione, e del link al sito web regionale che dia accesso integrale alla relativa documentazione, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea essendo la conclusione della suddetta procedura di registrazione condizione per la sua attuazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1502-2025-All_1-AllegA_DGR_TartufiStudio2025.pdf

1.

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legge regionale n. 16/2008 articolo 3, comma 1, lettera a). D.G.R. n. 12-1462 del 4 agosto 2025. Programma triennale di attività 2025-2027 per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale. Criteri per la concessione del sostegno ad attività di ricerca e sviluppo in campo tartuficolo per l'anno 2025.

1. Premessa ed obiettivi

L'articolo 3 della legge regionale 16/2008 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024 prevede che la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, realizzi e finanzi attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata, da ricomprendersi in un programma triennale approvato dalla Giunta regionale.

Con D.G.R. n. 12-1462 del 4 agosto 2025 è stato approvato il "Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2025", che al punto 2.3. prevede in particolare che le suddette iniziative siano realizzate attraverso l'attivazione di un bando rivolto ai progetti di ricerca e sviluppo/sperimentazione applicata i cui obiettivi sono individuati sulla base del "Piano nazionale della filiera del tartufo 2017-2020 (PNFT)", redatto con il coordinamento del MiPAAF e oggetto di parere favorevole della Conferenza Unificata (rep. atti n. 26/CU del 22 febbraio 2018):

- a) salvaguardia ambientale e gestione degli ambienti produttivi naturali.
L'obiettivo che si pone questa linea di ricerca è quello di censire e caratterizzare gli ambienti produttivi, sperimentare le modalità colturali del bosco mirate espressamente al mantenimento e miglioramento dell'habitat e all'incremento produttivo del tartufo o al recupero produttivo (micoselvicoltura), in particolare per la salvaguardia degli ambienti produttivi di *Tuber magnatum*, unico tartufo a non essere ancora coltivato con successo;
- b) studio e conservazione della biodiversità tartuficola e di quella microbica ad essa associata.
L'obiettivo che si propone questa linea di ricerca è la caratterizzazione della biodiversità tartuficola e microbica ad essa associata ed il suo monitoraggio spazio-temporale con metodologie di campionamento appropriate a livello statistico;
- c) miglioramento quali-quantitativo delle produzioni in tartufaie coltivate e sviluppo di modelli previsionali.
La produzione di tartufi nelle tartufaie coltivate viene sempre più a compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale, soprattutto per quanto riguarda *Tuber melanosporum* e *Tuber aestivum*. Tale situazione non è ancora raggiungibile per *Tuber magnatum* poiché i tentativi di coltivarlo sono andati spesso incontro a fallimento;
- d) sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione dei prodotti della filiera del tartufo.

Tali obiettivi risultano confermati in quanto oggetto di dibattito scientifico a livello internazionale, come condiviso con i componenti della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, così come risulta dai Verbali delle riunioni di mercoledì 31 gennaio 2024 e sabato 7 dicembre 2024, agli atti del Settore Foreste.

2. Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria è pari a 120.000,00 euro.

3. Beneficiari

Il soggetti proponenti devono appartenere alla tipologia degli **organismi di ricerca**, come definiti al punto 50) dell'art. 2 del Reg (UE) 2022/2472 ABER dal Reg (UE) 2022/24.

Ai sensi della disciplina comunitaria che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, l'organismo di ricerca è un ente che, a prescindere dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, ha come finalità principale lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o l'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze (articolo 2, punto 50 del Regolamento (UE) 2022/2472).

Gli organismi di ricerca che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'**Anagrafe Agricola del Piemonte** istituita ai sensi della legge regionale n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie **almeno una volta nel corso di ciascun anno solare**, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

4. Criteri generali

Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati a:

- sviluppo di tecniche di coltivazione specifiche per *Tuber magnatum* Picco, anche quale perfezionamento del protocollo di certificazione delle piante micorrizate condiviso a livello interregionale;
- perfezionamento delle tecniche di inoculazione miceliare e selezione genetica di ceppi in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle stazioni di impianto per un miglioramento degli standard produttivi;

- applicazione delle conoscenze acquisite con gli studi di biodiversità microbica in ambito naturale per migliorare la qualità del prodotto e favorire la permanenza del tartufo negli ambienti tartufigeni;
- tracciabilità geografica dei tartufi pregiati mediante analisi dei composti volatili; questi dati potranno essere correlati con l'analisi della biodiversità genetica; per alcune specie di tartufo l'associazione fra composti volatili e profilo genetico potrebbe portare all'individuazione di genotipi/ecotipi qualitativamente superiori rispetto ai prodotti esistenti attualmente sul mercato;
- caratterizzazione dei profili aromatici nelle fasi di sviluppo e maturazione dei carpofori di diverse specie di *Tuber* mediante analisi dei composti volatili, al fine di riuscire a risalire al tempo trascorso dalla raccolta dei corpi fruttiferi ed una valorizzazione del prodotto nel grado di maturazione ottimale;
- produzione di modelli omologati di tracciabilità molecolare per la tutela delle produzioni regionali/nazionali. Sviluppo di nuovi marker molecolari per l'identificazione certa di diverse specie di *Tuber* in ogni stadio del ciclo vitale, in preparati alimentari, in conservati ed in piantine micorrizate.

Il sostegno regionale è concesso ad un solo progetto per soggetto proponente.

5. Ambito territoriale

Le tematiche di ricerca devono essere collegate alle peculiarità ed alle esigenze del territorio piemontese. I progetti devono essere svolti sul territorio regionale, con esclusione delle attività di gestione ed elaborazione dati, nonché di determinazioni analitiche specialistiche.

6. Ambiti di intervento

Le iniziative oggetto di sostegno devono essere finalizzate a:

- **studio e ricerca:** progetti volti alla creazione di nuove conoscenze; sono esclusi gli studi di fattibilità;
- **sperimentazione applicata e sviluppo:** progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni sul territorio regionale.

7. Prerequisiti di ammissibilità

L'ammissibilità dei progetti è valutata in base a:

- a) coerenza dell'intervento con le finalità dell'operazione;
- b) TRL (Technology Readiness Level) / Livello di Maturità Tecnologica¹:

¹ TRL 1. Osservazione dei principi di base; TRL 2. Formulazione del concetto; TRL 3. Prova sperimentale del concetto; TRL 4. Validazione del concetto in laboratorio; TRL 5. Validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante; TRL 6. Dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante; TRL 7. Dimostrazione del prototipo nell'ambiente operativo; TRL 8. Sistema completo e qualificato; TRL 9. Sistema dimostrato, competitivo e operativo nell'ambiente di riferimento

- per attività di studio e ricerca è richiesto un risultato di ricerca all'avvio del progetto con TRL almeno pari a 3 e il conseguimento di un TRL in uscita almeno pari a 5 e tale da configurare una realistica e rapida valorizzazione implementativa;
- per attività di sperimentazione applicata e sviluppo è richiesto un risultato di ricerca all'avvio del progetto con TRL almeno pari a 4 e il conseguimento di un TRL in uscita almeno pari a 6.

8. Spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; in particolare, le azioni di diffusione della conoscenza realizzate avvalendosi di operatori della filiera tartuficola sono ammesse per un importo compreso tra il 10 ed il 20% dei costi complessivi ammissibili;
- d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

I costi sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472/2022 articolo 38, comma 7 lettera b).

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammessa a contributo, salvo i casi in cui sia non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

9. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- costi relativi agli immobili e ai terreni.

10. Entità del contributo

Per ciascun progetto è previsto un contributo determinato sulla base delle spese ammissibili a preventivo; l'entità del contributo non potrà superare l'80% della spesa ammessa e il limite di **60.000,00** euro.

Sono esclusi dal finanziamento progetti il cui valore complessivo delle spese ammissibili sia inferiore a **30.000,00** euro.

11. Aspetti finanziari

I costi ammessi del progetto sono sostenuti da:

- a) contributo regionale;
- b) autofinanziamento del gruppo di ricerca;
- c) cofinanziamento da parte di sponsor.

Il beneficiario assicura l'autofinanziamento, ossia la parte dei costi ammessi non coperti dal finanziamento regionale.

Al progetto possono inoltre aderire soggetti pubblici e/o privati (sponsor) che non partecipano alle attività ma le cofinanziano. Il cofinanziamento di sponsor pubblico riduce la percentuale di finanziamento regionale. Il cofinanziamento di sponsor privato riduce l'autofinanziamento del beneficiario.

12. Criteri di valutazione dei progetti

La valutazione di ammissibilità formale e di merito delle candidature progettuali sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale sulla base dei seguenti criteri:

- ammissibilità formale: completezza della documentazione richiesta dal bando;
- verifica dei prerequisiti di ammissibilità;
- valutazione di merito: sulla base dei sottoindicati punteggi:

VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX CRITERIO
A) TECNICA	A.1) IDONEITÀ TECNICA SOGGETTI PROPONENTI	A.1.1) soggetto proponente: possesso delle risorse umane, strumentali e organizzative a garanzia della fattibilità del progetto proposto	15	15
	A.2) ADEGUATEZZA ECONOMICA DEI SOGGETTI PROPONENTI	A.1.2) soggetto proponente: adeguatezza dei bilanci a garanzia della fattibilità del progetto proposto	5	5
	A.3) CONGRUITÀ E PERTINENZA DEI COSTI	A.3.1) congruità e pertinenza dei costi in relazione agli obiettivi, alle attività e agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto	10	10
B) DI MERITO	B.1) QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE qualifica scientifico-tecnologica del soggetto proponente	B.1.1) possesso del know how da parte del soggetto proponente	20	20
	B.2) VALIDITÀ PROPOSTA	B.2.1) grado di coerenza del progetto con gli obiettivi specifici del Bando	10	30
		B.2.2) livello dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta progettuale	10	
		B.2.3) rilevanza dell'autofinanziamento e/o cofinanziamento dell'intervento rispetto al contributo richiesto	10	
	B.3) RICADUTE E IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO	B.3.1) rilevanza dell'innovazione proposta per la filiera	10	20
		B.3.2) livello di coinvolgimento degli enti pubblici come beneficiari finali.	10	
PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROGETTO	Ai fini dell'ammissibilità a contributo il progetto deve conseguire un punteggio minimo complessivo di 60/100 punti.		100	100

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti. Non sono ammessi progetti con punteggio inferiore a 60 punti.

Con determinazione dirigenziale sarà approvata la graduatoria dei progetti in base all'attribuzione del punteggio decrescente e saranno finanziati i progetti fino a completo esaurimento delle risorse disponibili.

In base alle risorse disponibili verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1 domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2 domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del punto precedente;
- 3 domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

13. Modalità attuative

Coerentemente con i contenuti della legge regionale 16/2008 e in conformità con le presenti disposizioni attuative, il competente Settore regionale Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio provvede alla stesura del bando, contenente le norme attuative, e alla sua approvazione con determinazione dirigenziale.

Il bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

14. Procedimento e responsabile del procedimento

I termini del procedimento amministrativo sono fissati in:

- **90 giorni**, dal giorno successivo a quello di scadenza del bando, per l'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e l'ammissione a finanziamento;
- **60 giorni** dalla presentazione della domanda, per l'istruttoria delle domande di variante;
- **90 giorni** dalla presentazione della domanda, per l'istruttoria delle domande di acconto;
- **90 giorni** dalla presentazione della domanda, per l'istruttoria delle domande di saldo.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore* del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, cui compete, altresì, la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 2472/2022, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

15. Regime degli aiuti di Stato

Il finanziamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 16/2008 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

In particolare:

- all'articolo 38 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale) in base al quale: l'aiuto è concesso direttamente all'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza e il progetto sovvenzionato deve essere di interesse generale per tutte le imprese che operano nello specifico settore o comparto agricolo. E' previsto che le informazioni relative al progetto finanziato devono essere pubblicate su un sito web accessibile al pubblico a livello nazionale o regionale e i risultati ottenuti devono parimenti essere messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni. Lo stesso articolo inoltre definisce specifici vincoli di ammissibilità, i costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto.

Il succitato Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- articolo 1 (Ambito di applicazione): sono escluse dalla concessione di contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto 59) dell'articolo 2 del medesimo Regolamento;
- articolo 6 (effetto di incentivazione): gli aiuti sono compatibili con il mercato interno unicamente se hanno un effetto di incentivazione. A tal fine, il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto scritta contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38;
- all'articolo 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 3 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
- articolo 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- articoli 9 (pubblicazione e informazione) e 11 (relazioni): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo e l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

16. Condizionalità

L'attuazione della presente misura di aiuti di stato è condizionata alla conclusione della procedura di registrazione e, pertanto, l'adozione del relativo provvedimento di approvazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (articoli 9 e 11, Reg. UE n. 2472/2022).